



PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Gestione Viabilità

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PERCORRENZE STRADALI

Prot. n° 21/14428/9

Perugia lì 16/08/2021

SP 477_2 DI CASTELLUCCIO - CATEGORIA GENERICA 1

Dal Km. 5,250 al Km. 10,320 – Lato Destro e Sinistro

TRATTO: EXTRAURBANO

Ditta E-DISTRIBUZIONE SPA

residente in VIA OMBRONE 2

Comune di (00100) ROMA

Partita I.V.A. 05779711000

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA' O SUO DELEGATO

- Vista la richiesta in data 19/05/2021 relativa all'oggetto;
- Visto che la Ditta ha versato l'importo, di €. 132,00 in data 11/08/2021, precedentemente richiesto da questa Provincia;
- Visto che ha costituito deposito cauzionale per €. 204.100,00 mediante Polizza Fidejussoria n° 2484821 della Euler Hermes S.A. del 07/10/2020.
- Visto il "Regolamento per la gestione e tutela delle strade" approvato con Del . C.P. n° 128 del 09/12/2003 e s.m.i.;
- Visto il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/4/1992 e D.P.R. n.495 del 16/12/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- Visto l'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 12 del 27 aprile 2021;
- Visto l'atto Dirigenziale di delega del 30/09/2019 adottato dal Responsabile del Servizio Gestione Viabilità ai sensi dell'Art. 17 D.L.gs n° 165/2001 e s.m.i.
- Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica;
- Riscontrata la regolarità tecnica del Procedimento;

CONCEDE

L'USO PERMANENTE DELL'AREA PUBBLICA per l'installazione nel sottosuolo stradale di linea elettrica con:

- **N° 2 PERCORRENZE LONGITUDINALI IN SOTTERRANEO STERRATO**
(dal Km. 5,250 al Km. 10,250 lato sx ml. 5.000,00; dal Km. 10,250 al Km. 10,320 lato dx ml. 70,00).
- **N° 2 ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI IN SOTTERRANEO CON SPINGITUBO**
(al Km. 5,250 ml. 7,00; al Km. 10,250 ml. 8,00).

LUNGO LA **SP 477_2 DI CASTELLUCCIO**.

La presente concessione ha validità per il periodo di **29 ANNI** a partire dalla data di rilascio della presente concessione e con l'obbligo per il concessionario di osservare il seguente disciplinare di concessione.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

a) Condizioni generali

1. Nell'ipotesi di più intestatari della presente concessione si applicano le norme previste dagli Art. 1292 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni solidali.
2. La presente concessione è rilasciata fatti salvi e impregiudicati diritti di terzi.
Il concessionario è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto dell'occupazione del suolo e delle opere e lavori eseguiti e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia.
3. La presente concessione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza che la Provincia sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
4. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) il mancato pagamento del canone o dei tributi previsti entro il termine stabilito;
 - b) la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal regolamento;
 - c) l'uso diverso da quello indicato nella concessione;
 - d) le violazioni reiterate ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

La Provincia adotta il relativo provvedimento previa diffida nei confronti del concessionario

5. E' consentito rinunciare, prima della scadenza, alla concessione mediante apposita dichiarazione di rinuncia che deve essere presentata al competente ufficio della Provincia che ha rilasciato il provvedimento. Nella dichiarazione di rinuncia deve essere indicata la data entro cui viene ripristinato lo stato dei luoghi che, in tutti i casi, deve avvenire non oltre il 1° giorno del mese successivo alla data di comunicazione della rinuncia stessa. La Provincia provvederà a verificare o a dare le disposizioni necessarie, circa la rimessa in pristino della pertinenza stradale.
In caso di rinuncia, la decorrenza ai fini tributari o fiscali, si intende partire dal primo giorno dell'anno successivo all'avvenuta cessazione e ripristino dei luoghi.
6. Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi, il Responsabile del Procedimento ingiunge con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con utilizzo, per quanto sufficiente, del deposito cauzionale, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norme di legge.
7. Il soggetto autorizzato, durante l'esecuzione delle opere e la gestione dell'impianto e comunque entro dieci (10) anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, deve eseguire, a propria cura e spese e a richiesta dell'Ente proprietario o concessionario della strada, il ripristino del piano viabile interessato da anomalie provocate o riconducibili alla presenza di percorrenze e/o attraversamenti in sotterraneo che interessano la sede stradale. I tempi di esecuzione dei lavori e le modalità tecniche degli stessi, sono stabiliti dall'ente proprietario o concessionario della strada che li comunicherà al soggetto autorizzato mediante pec e/o lettera raccomandata. In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino entro i termini stabiliti, l'ente proprietario della strada eseguirà direttamente le opere necessarie al ripristino del piano viabile e ne addebiterà le spese al soggetto autorizzato come previsto dall'Art. 69 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. . Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 21 del C.d.S.
8. La presente concessione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione a terzi. E' ammesso il subentro della titolarità per atto tra vivi o per causa di morte. La dichiarazione di subentro deve essere presentata dal soggetto subentrante non oltre 180 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione soggettiva. La copia della dichiarazione, unitamente alla autorizzazione o concessione originaria, costituisce volturazione del titolo decorsi 90 giorni dalla data di deposito o di ricezione al competente ufficio della Provincia. Ogni eventuale modifica dell'uso dell'occupazione, soggetta alla presente autorizzazione, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Provincia onde evitare le sanzioni previste.
9. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la presente concessione è assoggetta al pagamento del canone annuo secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 12 del 27 aprile 2021. Il canone annuo è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato alla Provincia con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unica attraverso la piattaforma PagoPa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

10. La presente autorizzazione , in originale o in copia conforme, deve essere tenuta sul luogo interessato all'apertura dell'accesso ed essere esibita ad ogni richiesta da parte di Funzionari e personale di Vigilanza Provinciale e/o da Ufficiali o Agenti preposti al Servizio di Polizia Stradale.
11. Il Concessionario è tenuto a corrispondere un deposito cauzionale a garanzia della salvaguardia strutturale del patrimonio stradale rispetto alle opere stabili o provvisorie che l'occupazione comporta sia per l'esercizio dell'uso che per l'adeguato ripristino delle pertinenze stradali. Per lo svincolo del deposito cauzionale , il concessionario dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione dei lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 24 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione e dopo il riscontro positivo verbalizzato dal personale della Viabilità.
12. L'occupazione del suolo stradale ed il suo uso comporta la realizzazione di opere accessorie atte a salvaguardare il corpo stradale. Tali opere dovranno essere effettuate entro un anno dalla data del rilascio e comunque prima dell'inizio della messa in esercizio dell'occupazione.
13. L'occupazione della sede stradale con il cantiere mobile per l'esecuzione dei lavori relativi all'installazione degli impianti, avrà una durata pari a **40 giorni** a far data dall'inizio lavori che dovrà essere obbligatoriamente comunicato a mezzo PEC all'indirizzo: concessioni.viabilita@pec.provincia.perugia.it e posto all'attenzione dell'addetto al controllo dei ripristini stradali.
- Con lo stesso indirizzo PEC il concessionario dovrà comunicare i dati della ditta che eseguirà i lavori, se non effettuati in economia. Il concessionario resta obbligato alla segnalazione del cantiere secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). In caso di inderogabili e motivate necessità o per cause di forza maggiore, il concessionario, almeno 3 giorni prima della naturale scadenza del tempo utile, potrà richiedere la proroga del tempo stabilito nella presente concessione; la concessione della proroga da parte della Provincia resta comunque subordinata alla verifica di compatibilità con le particolari esigenze del pubblico transito. Il concessionario resta unico responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo dell'occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.
14. La concessione, oltre che alle condizioni generali sopra specificate, è subordinata al rispetto assoluto delle norme del Codice della Strada, del Regolamento di attuazione e delle vigenti normative tecniche e di sicurezza relative alla specifica tipologia di impianto da realizzare.
15. Il concessionario resta unico e pieno responsabile della perfetta esecuzione delle opere, degli impianti oggetto delle occupazioni intendendosi con ciò esonerato il personale della Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo.
-
16. Il personale addetto della Provincia ha facoltà di verificare la rispondenza dei materiali utilizzati alle prescrizioni imposte dalla presente concessione, tramite prelievi in contraddittorio verbalizzati e successive certificazioni da parte di laboratorio autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantite dal deposito cauzionale fermo restando, in ogni caso, la completa responsabilità del richiedente sulla perfetta esecuzione delle opere o dei lavori autorizzati.
-
17. Le opere di percorrenza e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo da parte della Provincia, che resta limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni

dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Tale verifica verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori previsti nella presente concessione, che dovrà essere effettuata da parte del concessionario a mezzo PEC all'indirizzo: concessioni.viabilita@pec.provincia.perugia.it e posta all'attenzione dell'addetto al controllo dei ripristini stradali corredata dal certificato di regolare esecuzione, certificato di conformità delle opere eseguite alla concessione, certificati di qualità dei materiali utilizzati, eventuale certificato di collaudo statico, certificato di collaudo dell'impianto installato all'interno del confine stradale e planimetria dei lavori eseguiti con l'esatto posizionamento dell'asse degli impianti con il metodo di rilievo G.P.S..

18. Qualora lavori o varianti stradali portassero necessità di spesa, incomodi od altro alle opere eseguite in dipendenza della concessione/autorizzazione, tutto ciò sarà ad esclusivo carico del titolare della concessione/autorizzazione.
19. Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere/spostare prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali eseguiti dalla Provincia. Inoltre il titolare della concessione è obbligato ad effettuare i necessari sopralluoghi preventivi congiunti con i tecnici provinciali, atti ad individuare l'esatta allocazione degli impianti prima dell'esecuzione dei lavori stradali, senza per ciò pretendere rimborsi di qualunque genere dalla Provincia stessa.
20. I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data della presente concessione, salvo proroga concessa una sola volta per un ulteriore periodo di un anno su motivata richiesta del titolare. La concessione dovrà essere presentata, sul luogo dei lavori, ad ogni richiesta delle autorità di controllo.
21. L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare scrupolosamente tutto quanto evidenziato nei grafici progettuali allegati e quanto prescritto nel presente atto di concessione/autorizzazione.

b) Prescrizioni tecniche della percorrenza in sotterraneo

Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

- Le tubazioni od i cavi conduttori, dovranno essere collocati all'interno di manufatti, cunicoli o controtubi di idoneo materiale che garantiscano la protezione degli impianti in essi alloggiati e l'assorbimento delle sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. L'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti dovrà posizionarsi alla profondità minima di m.1,00 dal piano viabile di rotolamento. Tali manufatti o cunicoli non dovranno comunque invadere, ostruire o pregiudicare in alcun modo l'efficienza delle opere stradali di regimazione delle acque superficiali.
- I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti dovranno essere dimensionati in modo da garantire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale od intralcio alla circolazione.
- I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.

- Le condotte dovranno essere a perfetta tenuta in modo che non si verifichino perdite di alcun genere che possano creare pregiudizio al piano viabile od al corpo stradale.
- I pozzetti saranno collocati al di fuori del confine stradale; solo in caso di obiettiva impossibilità potrà essere autorizzata la loro collocazione all'interno della fascia di pertinenza. Qualora, per insormontabili circostanze di ordine tecnico, questi dovessero essere posti all'interno della carreggiata stradale dovranno essere realizzati in modo tale che l'estradosso dei chiusini di accesso sia perfettamente allineato con la quota della superficie di rotolamento del piano viabile. Ogniqualvolta la Provincia esegua una ricarica della pavimentazione bitumata e per tutta la durata della concessione, il concessionario resta obbligato, a propria cura e spesa, alla sopraelevazione dei pozzetti per adeguarne perfettamente la quota a quella del nuovo piano viabile e ciò su semplice richiesta e nei tempi stabiliti dalla struttura provinciale di vigilanza stradale.
- Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore a 100 metri. Lo scavo dovrà essere richiuso, compreso il ripristino della pavimentazione bitumata, delle banchine e delle opere per la regimazione idraulica delle acque superficiali (cunette, fossi, pozzetti etc...), lo stesso giorno in cui è stato aperto; qualora, per insormontabili difficoltà tecniche, gli scavi fossero mantenuti aperti oltre l'orario di lavoro del cantiere, il concessionario è obbligato all'installazione della segnaletica stradale, delle opere di delimitazione e salvaguardia del cantiere stesso, prescritte dal D.P.R. 495/92 e dal Decreto 10/07/02 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- La **chiusura degli scavi** ed il ripristino della sede viabile dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - il concessionario dovrà provvedere alla chiusura dello scavo con :
 - sabbia di cava o di fiume pulita fino alla quota di -0,80 metri dalla superficie di rotolamento;
 - misto cementato dalla quota -0,80 metri alla quota -0,15 metri;
 - misto granulometrico frantumato meccanicamente e stabilizzato, adeguatamente compattato, dalla quota -0,15 metri alla quota -0,00 metri.

c) Prescrizioni tecniche per attraversamenti in sotterraneo

Le seguenti prescrizioni tecniche sono finalizzate esclusivamente alla tutela del demanio stradale, facendo salve le eventuali diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascuna tipologia di impianto.

Il concessionario resta unico responsabile delle scelte tipologiche, tecniche e strutturali dell'impianto oggetto dell'occupazione.

Attraversamenti in sotterraneo con spingitubo

- Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e dovranno essere realizzati con il sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale, senza intaccare la pavimentazione bitumata e creare limitazioni alla circolazione stradale.
- Le tubazioni od i cavi conduttori, dovranno essere collocati all'interno di manufatti, cunicoli o controtubi di idoneo materiale che garantiscano la protezione degli impianti in essi alloggiati e l'assorbimento delle sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. L'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti dovrà posizionarsi alla profondità minima di m.1,00 dal piano viabile di rotolamento. Tali manufatti o cunicoli non dovranno comunque invadere, ostruire o pregiudicare in alcun modo l'efficienza delle opere stradali di regimazione delle acque superficiali.

- I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti dovranno essere dimensionati in modo da garantire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale od intralcio alla circolazione.
- I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.
- Le condotte dovranno essere a perfetta tenuta in modo che non si verifichino perdite di alcun genere che possano creare pregiudizio al piano viabile od al corpo stradale.

I pozzetti per l'accesso all'attraversamento saranno collocati al di fuori del confine stradale; solo in caso di obiettiva impossibilità potrà essere autorizzata la loro collocazione all'interno della fascia di pertinenza. Qualora, per insormontabili circostanze di ordine tecnico, questi dovessero essere posti all'interno della carreggiata stradale dovranno essere realizzati in modo tale che l'estradosso dei chiusini di accesso sia perfettamente allineato con la quota della superficie di rotolamento del piano viabile. Ogniquale volta la Provincia esegua una ricarica della pavimentazione bitumata e per tutta la durata della concessione, il concessionario resta obbligato, a propria cura e spesa, alla sopraelevazione dei pozzetti per adeguarne perfettamente la quota a quella del nuovo piano viabile e ciò su semplice richiesta e nei tempi stabiliti dalla struttura provinciale di vigilanza stradale.

Il personale di vigilanza della Provincia ha facoltà di verificare la rispondenza dei materiali utilizzati alle prescrizioni imposte dalla presente concessione/autorizzazione, nonché alle verifiche della corretta posizione dell'infrastruttura, tramite controlli e prelievi in contraddittorio verbalizzati e successive certificazioni da parte di laboratorio autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantite dal deposito cauzionale fermo restando, in ogni caso, la completa responsabilità del richiedente sulla perfetta esecuzione delle opere o dei lavori autorizzati.

Per le percorrenze o attraversamenti stradali in carreggiata o in banchina dovrà essere installato un nastro segnalatore all'interno dello scavo sopra al tubo dei servizi, ad una profondità di almeno cm. 80 dal piano viabile – o tubo protettore in pvc o altro materiale di colore rosso.

Nel caso di concessione per una percorrenza di lunghezza superiore a un chilometro dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni sui requisiti dei materiali:

Sabbia

La sabbia potrà essere di cava o di fiume perfettamente pulita e scevra da ogni impurità. La dimensione dei grani sarà di 1-2 mm.

Misto cementato

La stesa dovrà avvenire a strati di spessore non superiori a 20 cm.

☐ **Inerti**

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessiva compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti aventi i seguenti requisiti:

- a) Aggregato con dimensioni non superiori a 40 mm, con forma ne' appiattita , allungata o lenticolare;
- b) Granulometria di andamento continuo ed uniforme;
- c) Indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico);

☐ **Legante**

Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto forno). La percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 3,5% ed il 4,5% sul peso degli inerti asciutti;

❑ **Acqua**

Dovrà essere esente da impurità e corrispondente all'umidità ottima di costipamento.

Misto granulometrico frantumato meccanicamente

E' costituito da pietrischi, pietrischetti, graniglie e sabbie, tutti provenienti dalla frantumazione meccanica di rocce calcaree stabilizzati per granulometria e con i seguenti requisiti:

- a) Aggregato con dimensioni non superiori a 71 mm, con forma ne' appiattita , allungata o lenticolare;
- b) Granulometria di andamento continuo ed uniforme;
- c) Indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico);

Strato di collegamento (bynder)

- ❑ **Volume dei vuoti residui** a cilindratura ultimata non superiore al **12%**;
- ❑ **Tenore di bitume** compreso tra il **5%** ed il **6%** riferito al peso degli aggregati;

Strato di usura

- ❑ **Volume dei vuoti residui** a cilindratura ultimata non superiore al **8%**;
- ❑ **Tenore di bitume** compreso tra il **5%** ed il **7%** riferito al peso degli aggregati;
- ❑ **Indice CAT (resistenza all'attrito radente)** non inferiore a **65**.

Il rispetto delle suddette prescrizioni potrà essere richiesto, a discrezione del responsabile del procedimento, per interventi interessanti strade di notevole importanza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA' O SUO DELEGATO
(GEOM. FABIO REMIGI)

(Documento informatico Firmato Digitalmente)